



COMUNE DI RIOMAGGIORE
Provincia della Spezia

Organo di Revisione Contabile

Il sottoscritto Revisore dei Conti, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale, esprime il proprio parere nella funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'articolo 239, comma 1, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 36 del 20/12/2022 "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALL'ENTE LOCALE AL 31.12.2021 EX ART. 20 D.LGS. 175/2016".

Il sottoscritto Dott. Italia Alessio, Revisore dei conti del Comune di Riomaggiore, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2021.

Vista la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto la razionalizzazione annuale delle società partecipate.

Visti:

- l'art.239 del D.lgs 267/2000 comma 1 lett. b) (Testo unico degli Enti locali) in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- il D.lgs 19/08/2016 n. 175,
- Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette ed ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
 - eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
 - aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenimento dei costi di funzionamento.

Visto inoltre:

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100

- quanto previsto degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. che prevede l'obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P come di seguito:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (si precisa che l'art. 26 comma

12-quinquies, T.U. introduce sul fatturato una disposizione transitoria: “[...]Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro...[...]”);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata delle partecipate possedute dal Comune di Riomaggiore (Allegato A), e le motivazioni indicate nella relazione allegata alla proposta di deliberazione consiliare (Allegato B), nel dettaglio alla data del 31/12/2021 il Comune partecipava al capitale delle seguenti società:

Denominazione Società partecipata	% sul capitale sociale totale
ATC ESERCIZIO S.P.A.	0,12
IREN S.P.A.	0,01
ATC MP SPA	0,10

Visti

- lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi dell'Area Economico - Finanziaria dell'Ente,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione circa la razionalizzazione annuale società partecipate.

La Spezia, 22/12/2022

Il Revisore dei conti
Dott. Alessio Italia

